

REGOLAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE

Emissione rev. 16.04.2019

Il Consiglio del Collegio dei Geometri della Provincia di Bolzano,
visto l'art. 7 del D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944 n.382, concernente le norme sui Consigli dei Collegi professionali;
visto il punto 8 dell'ordine del giorno di convocazione dell'assemblea generale, prot. 217/19 GF del 2.4.2019;
visto l'esito della manifestazione di voto espresso dall'assemblea generale del 14.4.2019 che ha raccolto il parere favorevole della maggioranza dei presenti;

promulga

Regolamento per la riscossione delle quote annuali dovute dagli iscritti al CGeGL di Bolzano

Art. 1 – Termine di pagamento e validità

La definizione del termine perentorio di versamento della quota annuale dovuta dagli iscritti al Collegio è identificato dal Consiglio del Collegio nel periodo tra il 01 marzo e 31 maggio di ogni anno.

Art. 2 – Ammontare della quota

L'ammontare della quota, valutato sulla base dell'art. 7 del D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944 n.382, viene deliberato dal Consiglio direttivo annualmente entro il 01. Marzo, in ogni caso entro non meno 15 giorni prima del termine stabilito ai sensi dell'art.1 di questo regolamento, il Collegio inoltra agli iscritti specifica circolare a mezzo informatico e PEC, oltre alla pubblicazione sul sito del Collegio, indicando l'ammontare della quota nonché il termine ultimo e perentorio di versamento della quota.

Art. 3 – Condizioni particolari della quota associativa

Particolari condizioni della quota potranno essere deliberate dal Consiglio direttivo in osservanza della normativa di cui all'art.2 di questo regolamento, previo specifica motivazione, come per esempio agevolare l'ingresso all'attività lavorativa ai neo-iscritti e/o giovani professionisti, iscritti che hanno maturato il diritto alla pensione ed altro, e che saranno riportante nell'allegato A di questo regolamento.

Art. 4 – Definizione della quota per cancellati

Per le cancellazioni volontarie dall'albo professionale sono definite le seguenti modalità:

- Cancellazioni entro il 31/12 dell'anno precedente, quota dovuta pari a 0.00 €
- Cancellazione entro il termine di cui all' art. 1, quota pari a 50 % della quota dovuta
- Cancellazioni oltre il termine di cui all'art. 1, versamento dovuto pari al 100 % della quota

Art. 5 – Condizioni di pagamento particolari

Gli iscritti, per motivi straordinari come p.es. di salute, di situazioni economiche gravi e non colposi, possono sottoporre alla valutazione del Consiglio direttivo una proposta di pagamento specifica. Tale richiesta deve essere promossa entro il termine di cui all'art.1.

Art. 6 – Inadempimenti

- 1) Per ritardato versamento della quota associativa dal termine di cui al art.1 e fino al 30 giorno successivo, all'iscritto vengono addebitati gli ulteriori oneri di verifica e segreteria in ragione di quanto definito dal Consiglio sulla base dell'art. 7 del D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944 n.382, e che sono contenuti nell'allegato B di questo regolamento.
- 2) Oltre tale termine viene avviata d'ufficio la procedura di sospensione indeterminata e di cui all'art.7 di questo regolamento.

Art. 7 – Procedura di sospensione

Gli iscritti, risultati dalle verifiche amministrative/contabili interne al Collegio morosi, non in regola con i versamenti ai sensi dell'art.6 sono soggetti alla sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione in base a quanto stabilito dall' art. 2 della **Legge 3 agosto 1949 n. 536 "Tariffe forensi in materia penale e stragiudiziale e sanzioni disciplinari per il mancato pagamento dei contributi previsti dal D.L.L. 23 novembre 1944 n.382"** il quale dispone quanto segue:

"I contributi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 23-11-1944 n.382, a favore dei Consigli degli Ordini e dei Collegi, anche se trattasi di contributi arretrati, debbono essere versati nel termine stabilito dai Consigli medesimi. Coloro che non adempiano al versamento possono essere sospesi dall'esercizio professionale, osservate le forme del procedimento disciplinare.

La sospensione così inflitta non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento del Presidente del Consiglio Professionale, quando l'iscritto dimostri di aver pagato le somme dovute."

Il Consiglio Direttivo, constatata l'inadempienza su informazione della segreteria di Collegio, delibererà l'avvio del **procedimento amministrativo** ai sensi degli artt. 7 e segg. della Legge n. 241/90 e s.m. ed i.

La procedura di sospensione prevede:

- 1) Comunicazione dell'avvio del procedimento all'interessato da parte del Presidente del Collegio;
- 2) In seguito a relativa istruzione, il Consiglio delibera la sospensione;
- 3) Notifica all'iscritto tramite ufficiale giudiziario con effetto sospensivo dal momento della notifica;
- 4) Immediata pubblicizzazione dello stato di sospensione a tutti gli enti pubblici per PEC ovvero per lettera raccomandata nonché con ogni mezzo idoneo;

I sospesi dall'esercizio della professione rimangono comunque iscritti all'Albo e, pertanto, sono tenuti al pagamento delle quote annuali riferite all'intero periodo in cui vige la sospensione.

Il Collegio, a seguito di accertamento della posizione debitoria dei morosi oltre un anno dalla definizione della sospensione dall'albo, che non effettuino la relativa sanatoria, potrà valutare di procedere al recupero forzoso delle somme dovute, a mezzo di opportuna azione legale, con addebito delle spese legali e accessorie.

Il perdurare della situazione debitoria, peraltro già notificata all'iscritto/a, darà facoltà al Collegio di valutare il deferimento al Consiglio di Disciplina per decisioni conseguenti di carattere deontologico.

Art. 8 – Modalità di revoca della sospensione

I morosi accertati e interessati da procedimento disciplinare di carattere amministrativo, per sanare la propria situazione debitoria del relativo anno di competenza, saranno tenuti al versamento dell'intera somma dovuta maggiorata secondo le disposizioni di cui all'art.6 e allegato B del presente Regolamento, e di cui all'art.2 della legge 3 agosto 1949 n.536.

L'iscritto, ottemperato alle modalità di sanamento della propria posizione secondo quanto previsto dal comma precedente, inoltra specifica comunicazione al Collegio a mezzo PEC o raccomandata, e a seguito di verifica contabile, verrà comunicato all'iscritto da parte del Collegio la riabilitazione della posizione.

L'annullamento del procedimento di sospensione viene pubblicizzato a tutti gli enti pubblici per PEC ovvero per lettera raccomandata nonché ogni mezzo idoneo.

Art. 9 – Esercizio dell'attività professionale in regime di sospensione

L'espletamento di attività riconducibili ad attività riservate in regime di sospensione costituisce esercizio abusivo della professione ai sensi dell'art.1 della legge 7 marzo 1985 n.75, e può comportare le sanzioni penali e disciplinari previste dalla normativa relativa.

Art. 10 – Rapporti rispetto a Cassa Geometri

Il provvedimento di sospensione emesso dal Collegio non determina alcun mutamento degli obblighi contributivi nei confronti della Cassa Geometri, non comportando alcuna variazione della posizione giuridica relativa.

Art. 11 – Norme finali

Il presente Regolamento entra in vigore a partire dall'approvazione dello stesso da parte dell'assemblea annuale degli iscritti e per l'anno in corso.

Lo stesso viene trasmesso a tutti gli iscritti a/m e-mail e pubblicato sul sito web del Collegio.

Ogni modifica allo stesso richiede la stessa procedura come per la prima approvazione dello stesso.

Gli allegati A e B fanno parte integrante di questo regolamento, e rimangono in vigore finché non ne interviene la modifica ai sensi del regolamento.

Allegato A

Quota annuale

- Quota agevolata per neo iscritti. I geometri neo iscritti, quale prima iscrizione al collegio territoriale, potranno per tre anni fruire di uno sconto del 50% rispetto alla quota deliberata di cui all'art.2 del regolamento.

Allegato B

Costi di accertamento € 50,00 (prima verifica alla data di scadenza regolare)

Costi di accertamento € 50,00 (verifica al termine al 30esimo giorno secondo art. 5)

Costi per seduta straordinaria di consiglio secondo le previsioni di bilancio per l'anno in corso per la delibera del procedimento di sospensione

Oneri giudiziari – a consuntivo

Oneri di bolli – a consuntivo

Spese documentate sostenute dal Collegio